


NEWSLETTER



Anno 2018

1

PRESIDENTE

Prof. Roberto Ruozi

DIRETTORE GENERALE

Dott. Filippo Cappio

VICE DIRETTORI GENERALI

Dott. Lorenzo Sacchi

Dott. Maurizio Terreni

Avv. Fabrizio Vedana

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

servizilegali@unionefiduciaria.it



IN QUESTO NUMERO

- **News GDPR privacy: FAQ sul DPO in ambito privato**
- **Confindustria ha pubblicato una nota illustrativa sulla nuova disciplina in materia di whistleblowing nel settore privato**
- **Accertamenti bancari e onere della prova**
- **Banca d'Italia ha pubblicato le Linee Guida per le banche *Less Significant* in materia di gestione di crediti deteriorati**
- **Corte di Cassazione - Ordinanza n. 3656 del 14 febbraio 2018: Responsabilità degli Amministratori per danni cagionati direttamente a soci terzi**
- **Novità in pillole**

**PERIODICO TRIMESTRALE
A CARATTERE GIURIDICO FISCALE**

Anno 2018 n.° 1

Direttore Responsabile:

Avv. Fabrizio Vedana

Editore:

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Registrazione presso Tribunale di Milano
n° 584 del 22/9/2006

News GDPR privacy: FAQ sul DPO in ambito privato

Nell'ambito del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (cosiddetto GDPR) si segnala la pubblicazione nel sito ufficiale del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in data 26 marzo 2018, di un comunicato avente ad oggetto nuove **Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito privato**.

Tra i quesiti chiariti dall'Autorità si evidenzia quello relativo ai soggetti privati obbligati alla designazione dell'RDP, che sono stati individuati dal Garante a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento. Tra i quesiti chiariti dal Garante, le cui risposte possono risultare di primaria utilità per i titolari che si trovano in questi ultimi due mesi ad affrontare l'adeguamento al GDPR, si evidenzia quanto indicato in ordine alla domanda:

"Il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali è compatibile con altri incarichi?" ovvero: "Sì, a condizione che non sia in conflitto di interessi. In tale prospettiva, appare preferibile evitare di assegnare il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali a soggetti con incarichi di alta direzione (amministratore delegato; membro del consiglio di amministrazione; direttore generale; ecc.), ovvero nell'ambito di strutture aventi potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento (direzione risorse umane, direzione marketing, direzione finanziaria, responsabile IT ecc.). Da valutare, in assenza di conflitti di interesse e in base al contesto di riferimento, l'eventuale assegnazione di tale incarico ai responsabili delle funzioni di staff (ad esempio, il responsabile della funzione legale)."



GDPR

News GDPR privacy: FAQ sul DPO in ambito privato

Altra indicazione importante risulta quella fornita rispetto al quesito: “Chi sono i soggetti per i quali non è obbligatoria la designazione del responsabile della protezione dei dati personali?” ovvero: “Nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 37, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679, la designazione del responsabile del trattamento non è obbligatoria (ad esempio, in relazione a trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale; agenti, rappresentanti e mediatori operanti non su larga scala; imprese individuali o familiari; piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti: vedi anche il Considerando 97 del Regolamento, in relazione alla definizione di attività “accessoria”). In ogni caso, resta comunque raccomandata, anche alla luce del

principio di “accountability” che permea il Regolamento, la designazione di tale figura (vedi, in proposito, le menzionate Linee Guida), i cui criteri di nomina, in tale evenienza, rimangono gli stessi sopra indicati.”

Ultimo aspetto da evidenziare, oltre alle altre indicazioni riportate nelle FAQ, risulta la messa a disposizione da parte del Garante del format riferito al **modello comunicazione al garante dei dati del DPO-RPD**” (anche se “non è necessario - anche se potrebbe rappresentare una buona prassi - pubblicare anche il nominativo del responsabile della protezione dei dati: spetta al titolare o al responsabile e allo stesso responsabile della protezione dei dati, valutare se, in base alle specifiche circostanze, possa trattarsi di un’informazione utile o necessaria. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i relativi dati di contatto vanno invece comunicati all’Autorità di controllo”).



Confindustria ha pubblicato una nota illustrativa sulla nuova disciplina in materia di whistleblowing nel settore privato

Nel mese di marzo 2018 è stata pubblicata sui canali ufficiali di Confindustria una nota illustrativa riguardante le prime indicazioni dell'Associazione di Categoria sulla nuova disciplina relativa ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*).

L'intervento sul tema da parte di Confindustria era stato annunciato da tempo ed era molto atteso soprattutto dalle aziende del settore privato, alla continua ricerca di indicazioni affidabili ed autorevoli per avviare l'implementazione di un adeguato sistema di *whistleblowing* all'interno della propria organizzazione aziendale. Come noto la disciplina in tema di sistemi interni di segnalazione è di recentissima approvazione (il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017) e per molte realtà rappresenta un'assoluta novità, da approfondire e comprendere nei minimi dettagli. Per tale ragione, la nota illustrativa di Confindustria costituisce un documento di primaria importanza al fine di orientare le aziende interessate dalla nuova normativa verso soluzioni valide e conformi alle prescrizioni del Legislatore. Per completezza informativa si ricorda che la richiamata normativa ha previsto rilevanti modifiche al D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ed introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione da questo previsti, estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Nello specifico, la Legge 179/2017 ha disposto che il citato Modello di Organizzazione e Gestione debba prevedere, a tutela dell'integrità dell'ente, adeguati canali atti a consentire la segnalazione di violazioni del modello stesso e degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01. Le segnalazioni previste nell'ambito normativo del *whistleblowing* devono essere inoltre circostanziate e *"fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, così da non disperdere l'efficacia della nuova misura e agevolare, invece, l'emersione di condotte che con molta probabilità risulteranno illecite"*. La Legge lascia all'autonomia organizzativa dei singoli enti la libertà di individuare le soluzioni operative più adeguate all'implementazione dei canali con cui veicolare le segnalazioni dei dipendenti, purchè questi garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante nelle diverse fasi di gestione della denuncia e che, *"almeno uno di essi, provveda a tali garanzie con modalità informatiche"*. Confindustria ritiene che tali modalità possano essere

*Confindustria
fornisce prime
indicazioni
ufficiali per
implementare il
whistleblowing*

Confindustria ha pubblicato una nota illustrativa sulla nuova disciplina in materia di whistleblowing nel settore privato

realizzate **“anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche anche gestite da terze parti indipendenti e specializzate”**, oltre che con l'attivazione di caselle di posta elettronica dedicate. Quest'ultima indicazione favorisce ed incoraggia la possibilità che le imprese facciano ricorso ad aiuti esterni allo scopo di affidare in *outsourcing* determinati processi specifici per la gestione di sistemi di *whistleblowing* che potrebbero risultare eccessivamente onerosi soprattutto per realtà di grandi dimensioni, le quali avrebbero maggiori difficoltà a gestire una grande platea di potenziali “*whistleblowers*”. In particolare le indicazioni di Confindustria riguardano da un lato la fornitura di strumenti informatici idonei ad una corretta gestione delle segnalazioni, dall'altro l'opportunità di esternalizzare le fasi preliminari di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni in modo da far pervenire ai Responsabili interni del sistema solo ed esclusivamente flussi informativi pertinenti e conformi al perimetro normativo di riferimento.

Al fine di sostenere l'adeguamento delle imprese ai nuovi dettati normativi, Confindustria ha inoltre riportato una ricerca svolta nel 2016 presso un campione ristretto di piccole e medie imprese associate volto ad appurare l'effettiva diffusione dei modelli organizzativi 231 e delle misure per prevenire la corruzione, riscontrando che quasi il 90% delle imprese dotate

del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 ha adottato anche sistemi di regolazione del *whistleblowing*. In conclusione si ricorda che forte del proprio *know how* e dell'esperienza maturata sul campo, Unione Fiduciaria, Società Fiduciaria e di Servizi fondata nel 1958 e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, è stata tra le prime società in Italia a progettare e sviluppare con successo un applicativo informatico appositamente pensato ad un'adeguata gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

Caratteristiche di affidabilità e qualità delle segnalazioni hanno consentito all'applicativo informatico “*Comunica Whistleblowing*” di diventare in brevissimo tempo il software più utilizzato in Italia per le segnalazioni interne delle violazioni. In dotazione ad oltre 130 mila utenti del settore pubblico e privato, il *software* di Unione Fiduciaria assicura tra l'altro l'assoluta riservatezza delle segnalazioni, in piena conformità alle previsioni normative contenute nella citata Legge n. 179 del 2017 e in linea con le caratteristiche di professionalità e affidabilità che da oltre 50 anni ne caratterizzano l'attività.

In atto un processo di rafforzamento per la diffusione del whistleblowing

WHISTLEBLOWER

Accertamenti bancari e onere della prova

Di particolare interesse sono le ultime pronunce della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere della prova tra contribuente e Agenzia delle Entrate, in ipotesi di accertamenti avviati su conti correnti bancari.

In premessa, per una più facile lettura delle sentenze, si richiama brevemente il quadro normativo di riferimento.

L'attività dell'Amministrazione Finanziaria è disciplinata, tra l'altro, dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (ed, ai fini IVA, dall'art. 51, comma II, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972) che attribuisce il potere di operare accertamenti sui contribuenti. In particolare, gli Uffici possono richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ponendo tali risultanze alla base delle rettifiche e degli accertamenti, salvo che *“il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni”* (Art. 32, comma II, n. 2). In sostanza, la citata norma attribuisce all'Erario il potere di porre alla base delle rettifiche i dati relativi ai rapporti finanziari: spetterà, quindi, ai soggetti controllati

dimostrare di aver tenuto conto delle predette risultanze ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta ed eventualmente dimostrare che tali dati non si riferiscano ad operazioni imponibili.

Le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall'Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza senza alcun automatismo, consentendo al contribuente di giustificare le operazioni dubbie. L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha stabilito una prassi che prevede il contraddittorio con il contribuente quale mezzo necessario per la ricostruzione della situazione reddituale, anche se la normativa in esame non prevede obbligatoriamente un preventivo contraddittorio con il contribuente (in altri termini, se l'amministrazione finanziaria procedesse ad emettere un avviso di accertamento senza aver prima sentito le ragioni del contribuente sulle operazioni finanziarie contestate, l'atto impositivo risulterebbe comunque valido).

In tema di indagini finanziarie, nessun obbligo di attivare un contraddittorio con il contribuente.



Accertamenti bancari e onere della prova

A questo punto, si riportano gli ultimi interventi giurisprudenziali.

■ Cass. ord. 6 dicembre 2017, n. 29261 e Cass. sent. 11 gennaio 2018, n. 441: la Corte di Cassazione ha affermato, una volta di più, che l'onere probatorio dell'Amministrazione Finanziaria è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari; pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

In ordine al tipo di prova che il contribuente ha l'onere di fornire al fine di vincere la presunzione legale in esame, la Suprema Corte ricorda che è ammesso il ricorso alle presunzioni semplici, ma le stesse devono essere sottoposte ad attenta verifica da parte del Giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo.

■ Cass. ord. 1° febbraio 2018, n. 2536 e Cass. ord. 15 febbraio 2018, n. 3785: Con le pronunce in esame, la Suprema Corte, in tema di accertamento riguardante una Società, ha ribadito la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di estendere la verifica a soggetti diversi dal contribuente (appunto, la Società), purché siano ad esso legati da rapporti di contiguità.

Pertanto, si presumono riconducibili all'ente accertato i dati emersi dai conti correnti intestati agli amministratori o ai procuratori generali (ord. 1° febbraio 2018, n. 2536) e anche quelli intestati ai soci soprattutto in caso di società a ristretta compagine sociale (ord. 15 febbraio 2018, n. 3785).

Resta fermo l'onere dell'Amministrazione Finanziaria di provare, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti di soggetti terzi o di alcuni singoli dati, ma resta altresì fermo che è necessario per la medesima Amministrazione dimostrare che tutte le movimentazioni bancarie rispecchino operazioni aziendali (ord. 2536 del 2018).

In tema di accertamenti bancari si ha un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, infatti, spetta a quest'ultimo dimostrare come gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili

Accertamenti bancari e onere della prova

Quanto alla prova contraria a carico del contribuente, il soggetto formalmente titolare del conto ha l'onere di fornire indicazioni sulle somme prelevate o su quelle versate e chiarire se disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale (ord. 3785 del 2018).

Concludendo, l'art. 32 del DPR 600/73, in linea di principio, ammette la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di valersi di accertamenti bancari basati su presunzioni semplici, creando così non poche difficoltà per i contribuenti, chiamati a giustificare in maniera analitica movimenti di natura personale (quindi, spesso, difficilmente documentabili).

Diverso, invece, l'orientamento dei Giudici di legittimità in tema di

accertamenti su conti correnti bancari intestati e/o riferibili ai soci di una Società.

In tal caso, è onere dell'Amministrazione finanziaria provare, anche con presunzioni, che i conti correnti intestati ai soci o agli amministratori siano riconducibili all'attività societaria, al fine di considerare tali movimentazioni nell'accertamento del maggior reddito imputato alla società.

L'Amministrazione, infatti, ha l'onere di motivare quali siano gli elementi che la inducano a ritenere la natura fittizia dell'intestazione dei conti correnti o la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi.

In tema di accertamenti bancari su conti correnti bancari riferibili ai soci o agli amministratori di una Società è onere dell'Amministrazione finanziaria provare, anche con presunzioni, che tali conti siano riconducibili all'attività societaria



Banca d'Italia ha pubblicato le Linee Guida per le banche *Less Significant* in materia di gestione di crediti deteriorati

Lo scorso gennaio Banca d'Italia, dopo la consueta consultazione pubblica, ha pubblicato le Linee Guida per le banche *Less Significant* in materia di gestione di crediti deteriorati che, pur non avendo valore regolamentare, sintetizzano le aspettative della Vigilanza in materia di gestione dei crediti deteriorati, noti agli addetti ai lavori con la sigla NPL, acronimo di *non performing loans*, ponendosi in sostanziale continuità con l'approccio di supervisione sinora seguito dalla Banca d'Italia.

Le Linee Guida, strumento imprescindibile a cui le banche dovranno fare riferimento per aspetti operativi di dettaglio, sono coerenti con la "*Guidance to banks on non performing loans*" rivolta alle banche *Significant*, pubblicata dal Meccanismo di Vigilanza Unico a marzo 2016, salvo talune modifiche apportate per tenere conto delle esigenze di maggiore semplicità dell'assetto organizzativo delle banche vigilate direttamente dalla Banca d'Italia nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico europeo (SSM).

I board delle banche e più in generale degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB (come la stessa *Authority* ha chiarito nell'ambito della consultazione pubblica "*si ritiene che le indicazioni contenute nelle Linee Guida siano coerenti con i principi stabiliti nelle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari non bancari e siano utili per una adeguata gestione dei crediti deteriorati da parte di tali soggetti*

anche se non rientranti in gruppi bancari") sono invitati a definire una **strategia formalizzata** volta ad ottimizzare la gestione degli NPL, massimizzando il valore attuale dei recuperi, con l'obiettivo di migliorare la qualità degli attivi, sulla base di: capacità aziendali, contesto esterno e caratteristiche dei propri portafogli deteriorati, individuando la combinazione ottimale tra le diverse azioni possibili per il recupero, quali: gestione interna o affidamento a intermediari specializzati nel recupero crediti; ristrutturazione e rilascio di concessioni "*forbearance*" (fermo restando che tale decisione non deve rappresentare un espediente per ritardare la classificazione di un'esposizione creditizia fra quelle deteriorate); acquisizione di garanzie; procedure legali o stragiudiziali; cessioni e cartolarizzazioni con *derecognition* contabile e prudenziale delle attività cedute.

La strategia dovrà essere declinata in specifici, quanto realistici, piani operativi traducibili in azioni concrete volte a raggiungere un'efficace riduzione degli NPL nel medio-lungo termine.

A questa premessa, in armonia con i contenuti della "*Guidance to banks on non performing loans*", Banca d'Italia ha formulato delle specifiche indicazioni in ordine alle caratteristiche della strategia, la quale dovrebbe:

Pubblicate le Linee Guida Banca d'Italia in ordine alla governance e all'assetto operativo per la gestione performante degli NPL



Banca d'Italia ha pubblicato le Linee Guida per le banche *Less Significant* in materia di gestione di crediti deteriorati

1. essere integrata nei processi strategici e gestionali aziendali che si concretizzano nel piano industriale, *budget, risk appetite framework* (RAF), nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*ICAAP - internal capital adequacy assessment process*), nei piani di risanamento e nelle politiche di remunerazione e di incentivazione;
2. essere supportata da solide analisi quantitative, che evidenzino i vantaggi e gli svantaggi tra le possibili alternative di gestione;
3. prevedere obiettivi di riduzione significativa degli NPL, realistici nella loro quantificazione e sostenuti da coerenti programmi realizzativi;
4. risultare nella predisposizione di "piani operativi di gestione degli NPL di breve (indicativamente 1 anno) e medio-lungo (indicativamente 3/5 anni) periodo, che definiscano gli obiettivi di chiusura delle posizioni [...] e le azioni da intraprendere [...] per il raggiungimento degli stessi".

Definita la strategia, il compito del board non si esaurisce, ma si dovrà concretizzare nel **monitoraggio** dell'attuazione delle misure di gestione del portafoglio deteriorato, costruito sulla base di apposite procedure interne, sulla previsione di presidi specifici ed accorgimenti organizzativi per la classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate, mediante il coinvolgimento delle funzioni

di controllo di secondo e terzo livello, ciò anche in ragione dello specifico impegno richiesto ai predetti soggetti dal recepimento della Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale (c.d. "CRD4 - Capital Requirements Directive 4") ed il connesso regolamento 2013/575/UE (c.d. "CRR Capital Requirements Regulation").

Qualora le banche ritengano che la strategia individuata non possa portare ad un'efficace riduzione degli NPL nel medio-lungo termine, la Vigilanza si attende che ciò sia riflesso in adeguati livelli di copertura, riservandosi di valutare l'applicazione di misure di secondo pilastro volte ad assicurare la copertura dei rischi derivanti da livelli di NPL relativamente elevati e ad incentivare la realizzazione degli obiettivi di riduzione.

In considerazione della rilevanza dei contenuti del documento, **Unione Fiduciaria**, nell'ambito dell'attività di consulenza e supporto alle banche socie, ha organizzato per le prossime settimane un convegno, che segue ad un precedente svolto lo scorso autunno sulla bozza del documento proposto per la consultazione, nel corso del quale verranno affrontati specifici temi quali gli impatti delle Linee Guida sulle politiche di governo delle banche ed una proposta di approccio operativo per l'adeguamento alle aspettative della Vigilanza.

Miglioramento della qualità degli attivi attraverso la gestione attiva dei crediti deteriorati

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 3656 del 14 febbraio 2018: Responsabilità degli Amministratori per danni cagionati direttamente a soci terzi

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3656 del 14 febbraio 2018, ha deciso che in caso di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, il fiduciante che lamenti che il mancato esercizio del diritto di opzione, da cui deriva l'uscita dalla società, sia dipeso dalla falsità della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all'assemblea, ai fini dell'abbattimento e della ricostruzione del capitale ex art. 2447 cod. civ., ha diritto di esperire l'azione individuale del terzo, di cui all'art. 2395 cod. civ. per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale. La fattispecie analizzata dalla Suprema Corte riguarda una società che ha azzerato il capitale sociale a fronte di una situazione patrimoniale falsamente redatta dall'Organo Amministrativo, in quanto ha esposto perdite insussistenti. L'azzeramento del capitale ha comportato l'annullamento delle azioni in cui questo era suddiviso e la conseguente fuoriuscita dalla compagine sociale dei soci non partecipanti alla ricostituzione della stesso.

Uno degli ex soci, che aveva sottoposto le proprie azioni ad intestazione fiduciaria, essendo venuto a conoscenza, in seguito ad un procedimento penale, della falsità della situazione patrimoniale causa della sua fuoriuscita dalla società, ha convenuto in giudizio gli amministratori della società stessa che avevano falsamente redatto la situazione patrimoniale, con l'azione di cui all'art. 2395 cod. civ. secondo cui hanno diritto al risarcimento del danno il socio ed il terzo che dimostrino di *"essere stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori"*.

Secondo la Corte di Cassazione, l'intestazione fiduciaria è la situazione nella quale il trasferimento del bene in capo

al fiduciario è limitato dall'obbligo inter partes al trasferimento, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, laddove manca, in detta figura, qualsiasi intento liberale e la posizione di titolarità creata si palesa "soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante (Cassazione 14 luglio 2015 n. 14695 in tema di immobili; 29 febbraio 2012 n. 3134 sull'azienda). La posizione di titolarità del bene oggetto di mandato fiduciario è dunque soltanto provvisoria ed è meramente strumentale al ritrasferimento di detto bene in capo al fiduciante. In sostanza, l'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali si caratterizza per effetto del collegamento di due negozi: (i) uno di carattere esterno ed efficace verso i terzi, (ii) l'altro di natura obbligatoria ed efficace solo tra fiduciante e fiduciario, diretto a modificare il risultato del primo negozio.

La Suprema Corte ha statuito che il fiduciante è legittimato a esperire l'azione individuale di risarcimento di cui all'art. 2395 cod. civ. se gli amministratori, attraverso un comportamento fraudolento che provochi l'annullamento delle azioni del fiduciante, impediscano al fiduciario di adempiere al suo obbligo di ritrasferire le azioni al proprio fiduciante.

Venuta meno la quota di partecipazione al capitale sociale, dato l'azzeramento del capitale stesso, causato dalla redazione di un bilancio falso, sorge in capo al fiduciante il diritto di vedersi rimborsato il relativo valore. Il danno patito dal fiduciante non deve essere commisurato al valore nominale del pacchetto azionario preesistente all'operazione sul capitale, ma corrisponde al valore delle azioni da accertare al momento dell'azzeramento illegittimo e secondo gli ordinari metodi economici, diretti ed indiretti, di valutazione delle partecipazioni sociali.

Diritto del fiduciante di esperire l'azione individuale di risarcimento del danno a causa della condotta fraudolenta degli amministratori della società.

Novità in pillole

PRIVACY: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IN VIA PRELIMINARE IL D.LGS. DI ADEGUAMENTO AL GDPR

Il 21 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un Decreto Legislativo avente ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (**c.d. Regolamento GDPR**) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il comunicato del Consiglio ricorda che a far data dal **25 maggio 2018**, *“data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy.”*

Si segnala che il Garante Privacy ha pubblicato il 27 marzo sul proprio sito la versione aggiornata al 2018 della **Guida all'applicazione del GDPR**. Poche modifiche nei contenuti - più di forma che di sostanza - ma si segnala l'implementazione di apposita appendice dedicata alle Linee Guida sul GDPR già adottate dal gruppo di lavoro “Articolo 29”.

BANCA D'ITALIA: AVVERTENZA PER I CONSUMATORI SUI RISCHI DELLE VALUTE VIRTUALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ EUROPEE

La Banca d'Italia ha pubblicato in data 19 marzo 2018, una comunicazione recante avvertenze per consumatori e intermediari sui possibili rischi connessi con le valute virtuali.

A tal riguardo le Autorità europee EBA, ESMA ed EIOPA (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni), hanno sottolineato che le valute virtuali sono prodotti estremamente rischiosi e speculativi.

Tra i potenziali rischi indicati dalle tre Autorità sulle valute virtuali, si evidenziano i seguenti:

- rischi di perdite permanenti delle somme utilizzate per l'acquisto di valute virtuali a causa di malfunzionamenti delle piattaforme di scambio;
- smarrimento della password del portafoglio elettronico;
- mancanza di forme di tutela o garanzia delle somme impiegate;
- rischi connessi all'utilizzo delle valute virtuali per finalità criminali e illecite, incluso il riciclaggio di denaro.



Novità in pillole

L'AGCM HA POSTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ

Lo scorso 9 marzo 2018, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha pubblicato sul proprio sito un documento avente ad oggetto la consultazione pubblica sulla revisione del Regolamento in materia di rating di legalità (Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075).

Il rating di legalità è uno strumento volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un "riconoscimento" - misurato in "stellette" - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei

tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

Il richiamato documento per la consultazione propone modifiche concernenti:

- Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità;
- Valutazione dei requisiti;
- Procedimento per l'attribuzione del rating di legalità;
- Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca;
- Obblighi informativi;
- Elenco delle imprese con rating di legalità.

I soggetti interessati possono esprimere le proprie valutazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, inviando una mail all'indirizzo consultazione.regolamentorating@agcm.it.



PUBBLICAZIONI

Il Trust: cos'è, come funziona, a chi può servire

di Fabrizio Vedana
Edito da

Unione Fiduciaria S.p.A.



Whistleblowing: come pubblico e privato rafforzano i sistemi anticorruzione


di Autori vari tra cui

Fabrizio Vedana

Marcello Fumagalli

Michelangelo Gendusa

Edito da Altalex



Vademecum del Contribuente 2018

a cura di Paolo Dubini

Edito da

Unione Fiduciaria S.p.A



CONVEGNI

Maggio 2018

Le Linee Guida Banca d'Italia in materia di gestione dei crediti deteriorati

Per informazioni - acquisti:

Cinzia Carabelli

02 72 422 252 ccarabelli@unionefiduciaria.it


Unione Fiduciaria si rende inoltre disponibile ad organizzare specifici eventi, convegni o corsi di formazione in aula su antiriciclaggio, 231, normativa bancaria e finanziaria, strumenti di tutela del patrimonio.

INFORMAZIONI SUI CONVEGNI

Per informazioni: 02 72 422 365

Agata D'Avino adavino@unionefiduciaria.it

e www.unionefiduciaria.it (sezione eventi)



In copertina particolare del mosaico romano sito in Milano
Palazzo Majnoni d'Intignano sede di Unione Fiduciaria